

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MALATI ONCOLOGICI NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD – ODV – con sede operativa in Mirandola per attività di assistenza e supporto anche al domicilio a persone affette da patologie onco-ematologiche, ai loro familiari e caregiver.

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata **Azienda**) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mattia Altini nominato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 16 del 30/01/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

L'Ente del Terzo Settore Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV (di seguito denominato **ETS**) con sede legale in Corso G. Matteotti, 7/B Finale Emilia (MO), Codice Fiscale 91020060363, Partita IVA 04100800368, rappresentata dal Presidente Valter Merighi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ETS, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
- l'Azienda USL di Modena, nel recepimento dell'impianto normativo delineato dal Codice del Terzo Settore, nonché dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ha avviato un percorso di istruttoria partecipata con lo scopo di coinvolgere il mondo del Terzo Settore nella progettazione comune degli interventi e con l'intento di allargare la platea degli stakeholder e dei beneficiari delle azioni di volontariato;
- a seguito del percorso sopra citato, l'Azienda ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021, il Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo e con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 16/06/2021, l'Elenco delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale, via via aggiornato, avviando altresì il confronto con i singoli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione, co-progettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti convenzionali;
- l'ETS è iscritto nell'Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021 e successive integrazioni);
- l'ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato alle patologie croniche/patologie oncologiche ematologiche sostegno ai pazienti e sostegno ai caregiver» svoltosi in

data 11/11/2021 e si è reso altresì disponibile a fornire un supporto diretto, tramite i propri volontari, nell'attività di segreteria presso il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale di Mirandola;

- l'ETS ha inoltre partecipato in data 11/09/2024, come da verbale agli atti, al tavolo relativo al progetto "Accoglienza Casa della Comunità" finalizzato a fornire un contributo nelle attività di accoglienza e supporto agli utenti della Casa della Comunità di Mirandola, manifestando la volontà di aderire a tale progetto;
- l'Azienda, a seguito dello svolgimento dei suddetti tavoli, ha individuato la rispondenza tra le attività dell'Associazione di volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi area nord – ODV con sede in Mirandola, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con la stipula della presente convenzione;
- a seguito del percorso di cui sopra, con Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 31/05/2022 è stata approvata la Convenzione tra l'Azienda USL di Modena e l'Associazione di volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV con sede in Mirandola, con durata dal 01/06/2022 al 31/12/2024, rinnovata fino al 31/12/2025 con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 23/12/2024;
- in vista della scadenza di cui sopra si ritiene opportuno stipulare tra l'Azienda USL di Modena e l'Associazione di volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV con sede in Mirandola, una nuova Convenzione con durata dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
- l'art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere "favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...].";
- la Legge delega n. 106/2016, all'articolo 5, ha previsto la necessità di "armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento aziendale, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, pubblicati sul sito Internet dell'Azienda (<https://www.usl.mo.it/terzo-settore>).

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione si inserisce nell'ambito delle conclusioni operative condivise nei tavoli di co-progettazione e delle finalità della Casa della Comunità, e costituisce risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati:

- a. favorire la continuità delle terapie domiciliari e l'accesso ai servizi specialistici anche attraverso il supporto nel trasporto dei pazienti;
- b. sostenere i pazienti migliorandone la qualità di vita attraverso attività di mobilizzazione, socializzazione, costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto e supporto emotivo;
- c. sostenere i caregiver attraverso la valorizzazione della figura del caregiver esperto e la promozione dei gruppi di auto mutuo aiuto;
- d. favorire occasioni d'informazione, confronto e sensibilizzazione su prevenzione primaria,

secondaria,terziaria e sostenere la ricerca clinica;

e. accogliere ed orientare i cittadini ai servizi della Casa della Comunità di Mirandola;

f. promuovere le attività delle associazioni coinvolte nel progetto “Accoglienza Casa della Comunità” nel Distretto di Mirandola;

g. favorire la partecipazione dei cittadini alle attività promosse dalla Casa della Comunità di Mirandola;

h. informare sui servizi socio-sanitari ed ospedalieri presenti sul Distretto di Mirandola su richiesta degli utenti;

i. collaborare con gli altri ETS, l’Azienda USL e gli Enti Locali in un’ottica di ottimizzazione delle risorse emettendo a sistema le buone prassi.

Art.3 - Impegni dell’ETS

L’ETS si impegna a svolgere le seguenti attività finalizzate al supporto e sostegno di persone affette da patologie onco-ematologiche, dei loro familiari e caregiver, residenti o dimoranti nel territorio dell’Azienda USL di Modena-Distretto di Mirandola:

1. collaborare nell’attuazione del progetto di cura e di assistenza socio-sanitaria favorendo la continuità assistenziale e facilitando il raccordo con i setting ospedalieri e territoriali;
2. supportare il progetto di mantenimento delle capacità residue anche attraverso attività di mobilitazione individuale e di gruppo;
3. informare delle opportunità, delle modalità di accesso ai servizi e delle attività svolte dall’associazione;
4. supportare i familiari ed i caregiver nell’attivazione e gestione di gruppi di sostegno di auto-mutuoaiuto anche in collaborazione con attività promosse da altre associazioni di volontariato;
5. organizzare attività formative rivolte a caregiver e volontari inerenti all’assistenza di pazienti con patologia onco-ematologica;
6. collaborare allo sviluppo di nuove progettualità in base alle valutazioni congiunte con l’AUSL;
7. realizzare trasporti di persone affette da patologie onco-ematologiche autosufficienti che non necessitano di assistenza medica o infermieristica ed i loro familiari presso Centri di diagnosi, cura e assistenza, per eseguire visite, esami o particolari terapie;
8. realizzare trasporti di materiale biologico in base ad un programma definito dal Day Hospital Oncologico di Mirandola;
9. svolgere attività di back e front office in supporto al personale medico ed infermieristico del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Mirandola, sulla base delle esigenze rappresentate dall’Azienda, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività di segreteria del Day Hospital Oncologico per la gestione degli appuntamenti, smistamento delle telefonate, accoglienza dei pazienti, raccolta ed archiviazione dei dati cartacei ed elettronici, fornire informazioni sui servizi offerti dal Day Hospital Oncologico;
10. raccogliere l’adesione dei volontari, anche mediante la divulgazione attraverso i canali di informazione locale (articoli di giornale, telegiornale, facebook...), per la partecipazione ad un corso di formazione “scoprire le risorse sanitarie del Distretto di Mirandola, corso formativo per i volontari delle associazioni”;
11. fornire la propria collaborazione, secondo le esigenze rappresentate dalla Direzione del Distretto di Mirandola, alle attività di accoglienza e supporto agli utenti della Casa della Comunità;
12. collaborare con l’Azienda/Distretto di Mirandola anche in altre attività di promozione della salute, rivolte ai pazienti dell’Ospedale e del Distretto e in generale alla cittadinanza ricompresa nel Distretto di Mirandola;
13. collaborare con l’Azienda USL di Modena al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei

pazienti che necessitano di terapia trasfusionale e che, per loro condizioni, abbiano difficoltà ad accedere alle strutture di ricovero o ambulatoriali. Per questa specifica attività l'ETS mette a disposizione:

- un numero di Medici (volontari e/o a contratto) variabile, in base alle difficoltà a reperire personale medico disponibile ad effettuare trasfusioni a domicilio in questo periodo, in relazione alle esigenze del territorio, per i quali non si configura un rapporto di dipendenza, non viene definito un orario di lavoro, non viene individuata una sede operativa e non viene assegnato alcun documento di rilevazione delle presenze;
- nr. 1 Infermiera specializzata, con regolare contratto libero professionale rinnovato annualmente.

I Professionisti incaricati dall'Associazione dovranno coordinare la propria attività con quella del Dipartimento di Cure Primarie e il SADI (Servizio Assistenza Domiciliare Integrata) e integrarsi nell'organizzazione del servizio in funzione delle competenze tecnico professionali possedute.

Il Medico di Medicina Generale, in qualità di responsabile terapeutico, dovrà mantenere un ruolo di centralità nell'ambito dei Professionisti che opereranno in affiancamento. Ogni regolamento, procedura e direttiva emanata dall'Azienda inerente all'attività istituzionale, dovranno essere rispettate anche dai professionisti incaricati dall'Associazione.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività in modo continuativo, l'ETS si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità operative, a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nei progetti e disciplinate dalla presente Convenzione. Nei limiti previsti dal CTS (articoli 33 e 36) occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'ETS potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura.

Gli ETS si impegnano a fornire adeguata formazione e aggiornamento continuo, compreso supporto psicologico, ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, nonché alla formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro base al D. Lgs 81/2008, in quanto applicabile e compatibile.

Art. 4 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna:

- a diffondere ed illustrare le finalità e le attività della presente convenzione tra i propri operatori e verso il target di riferimento;
- assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi;
- facilitare l'attività dell'ETS e rendere agevole l'accesso dei volontari/altri soggetti afferenti all'ETS, ove previsto;

Per quanto riguarda l'attività di accoglienza presso la Casa della Comunità di Mirandola l'Azienda si impegna altresì a:

- formare i volontari nel corso di 1 incontro di 3 ore condotto dal gruppo di lavoro del Distretto di competenza;
- fornire uno spazio all'interno della Casa della Comunità per lo svolgimento delle attività sopra descritte.

L'Azienda si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza ai fini di una fattiva reciproca collaborazione tra volontari/altri soggetti dell'ETS ed

operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e del rispetto della privacy.

Art 5 – Svolgimento, coordinamento e programmazione dell'attività di volontariato

I referenti della convenzione individuati, rispettivamente, nel referente aziendale, Dott.ssa Annamaria Ferraresi, Diretrice del Distretto di Mirandola e nel referente dell'ETS nella persona di Merighi Valter, presidente e legale rappresentante, concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività e predispongono il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente dell'ETS il compito di coordinare l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 12/2005.

I Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS impegnati presso le strutture dell'Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:

- a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell'ETS, dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O/Servizio/struttura di riferimento;
- ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;
- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l'igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività.

La presenza dei Volontari presso le strutture dell'Azienda è accertata mediante l'apposito Registro di Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda.

Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente di progetto aziendale l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla presente convenzione e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai Volontari recante il nome dell'ETS e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di rimodulare l'attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un adeguamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l'ETS.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o degli altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'Ente vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari/altri soggetti, delle prescrizioni del Regolamento e della presente convenzione, pena l'allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 6 – Sicurezza

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetti ad esso afferenti nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ed in relazione al

conto ed alla tipologia di attività prevista all’art. 3 dalla presente Convenzione.

L’Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L’ETS promuove tra i propri volontari ed altri soggetti ad esso afferenti il rispetto delle informazioni sopracitate, l’utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in relazione al contesto epidemiologico ed alla sua evoluzione.

L’Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell’ambito della medesima struttura, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008”.

ART. 7- Copertura e oneri assicurativi

L’ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari/altri soggetti afferenti all’ETS che prestano attività presso le strutture dell’Azienda e nell’ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione, i cui estremi sono di seguito riportati:

Assicurazione “Cattolica” polizza N° 731186228.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall’ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico. L’eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall’Azienda.

ART. 8 – Rimborso

L’Azienda USL corrisponderà un rimborso pari a **Euro 14.000 annui**, comprensivo degli oneri derivanti dalle coperture assicurative di cui al precedente art. 7, previa presentazione di documentata rendicontazione, fatture, ricevute fiscali e altra apposita documentazione giustificativa, da produrre alla Azienda, ad Annalucia Scala, Responsabile Amministrativo del Distretto di Mirandola.

Le spese rimborsabili ricoprendono:

- oneri assicurativi;
- spese generali e di gestione;
- rimborso KM relativi agli spostamenti dei volontari;
- rimborso KM relativi al trasporto di materiale biologico;

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso, debitamente corredate di tutti i giustificativi necessari.

Nelle richieste di rimborso l’ETS dovrà attestare che a copertura dei costi rendicontati non ha ricevuto altri contributi da soggetti pubblici o privati.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., l’ETS assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche

o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per le Convenzioni con gli Enti del Terzo Settore è richiesta l'acquisizione del CIG (codice prodotto dal sistema informatico Simog dell'ANAC) ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il codice CIG assegnato all'ETS Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - ODV, per il periodo di validità che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, è il seguente: _____

ART. 10 – Incompatibilità

Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'ETS medesimo.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

ART. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento

L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usl di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito

trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

ART. 12 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività

L’Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee. L’ETS si impegna a redigere un sintetico report dell’attività svolta, in concomitanza con la richiesta di rimborso e della presentazione delle note giustificative di cui all’art. 8 tenendo conto dei seguenti indicatori quali/quantitativi:

- n. persone seguite;
- n. di accessi/interventi domiciliari;
- n. di accessi per trasfusioni domiciliari;
- n. di gruppi di auto mutuo aiuto organizzati;
- n. di partecipanti agli incontri di auto mutuo aiuto;
- n. di momenti informativi/divulgativi organizzati;
- n. di viaggi per trasporto campioni biologici;
- n. trasporti organizzati;
- n. di accessi alla Casa della Comunità di Mirandola;
- n. di volontari che partecipano ai progetti allegando il registro presenze;
- n. di giornate di servizio dei volontari presso la Casa della Comunità di Mirandola.

L’ETS si impegna altresì a inviare all’Azienda il bilancio consuntivo relativo ad ogni annualità per il periodo di validità della presente Convenzione.

ART. 13 – Durata, recesso e risoluzione

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, su espressa richiesta scritta dell’ETS, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell’Azienda. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione dall’Elenco dell’Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall’Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021, il rappresentante dell’Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;

- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Ente;
- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni;

ART. 14 - Sede dell'Ente ed utilizzo degli spazi aziendali

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Ente stesso, previa richiesta di quest'ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

L'AUSL autorizza e rende disponibili l'uso, a titolo gratuito, di un locale presso Day Hospital Oncologico – Ospedale di Mirandola come sede operativa dell'Associazione.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

ART. 15 – Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS. La dicitura *"in esenzione dall' imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del CTS"* deve essere indicata sulle richieste di rimborso.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART.16 Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interella il rappresentante dell'Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

ART.17 Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.


Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA USL DI MODENA

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante



Il Direttore Generale

**CONTRATTO DI DESIGNAZIONE A
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che:

- il Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito "GDPR"), definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018, dispone all'art.28 par. 1 che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che garantiscano la adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la medesima norma dispone inoltre che i trattamenti posti in essere da un Responsabile del trattamento devono essere "disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
- a norma dell'articolo 28, par. 6, del GDPR, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento possono scegliere di negoziare un contratto individuale contenente gli elementi obbligatori sopra indicati oppure di utilizzare, in tutto o in parte, le Clausole Contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses – in seguito "SCCs") adottate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 del 4 giugno 2021, in conformità dell'articolo 28, par.7, del GDPR; per la stesura del presente atto di designazione sono state applicate le predette SCCs tra titolari e responsabili del trattamento;

Considerato che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. del, nell'ambito del percorso di co-progettazione tra l'Azienda USL di Modena e gli enti del Terzo settore iscritti all'Elenco di cui alla Delibera n. 199 del 16/06/2021, è stata stipulata tra l'Azienda Usl di Modena e l'ETS Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV con sede in Mirandola, una convenzione per attività di assistenza e supporto anche al domicilio a persone affette da patologie onco-ematologiche, ai loro familiari e caregiver, per l'espletamento dell'attività di segreteria presso il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale di Mirandola, e per l'espletamento dell'attività di accoglienza dei cittadini presso la Casa della Comunità di Mirandola;
- nella esecuzione del suddetto rapporto convenzionale e nel compimento degli atti conseguenti, la suddetta Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV

completa necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto della Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento; l'ambito del trattamento e i dati che ne sono oggetto sono meglio specificati nell'Allegato 1 al presente contratto "Descrizione del trattamento";

- per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- al fine di provvedere alla corretta gestione degli adempimenti previsti dal GDPR e derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, tra l'Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento e l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV/Responsabile del trattamento si rende necessario stipulare il presente contratto di designazione a norma dell'art. 28 del GDPR, costituito dalle SCCs stabilite dalla Commissione Europea, nonché da ulteriori clausole e garanzie supplementari che tuttavia non si pongono in contrasto con le predette SCCs e non ledono i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con il presente contratto la Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento, rappresentata dal Direttore del Distretto di Mirandola espressamente delegato dal Direttore Generale, designa l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV quale Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, parr. 3 e 4, del GDPR; tali clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato 1 "Descrizione del trattamento".

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante delle clausole.

Le clausole del presente contratto lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del GDPR e non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del GDPR ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali").

INTERPRETAZIONE E GERARCHIA

Quando le clausole del presente contratto utilizzano i termini già definiti nel GDPR, tali termini hanno lo stesso significato di cui al GDPR stesso e vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni dal medesimo dettate.

Le clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

In caso di contraddizione tra le clausole del presente contratto e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'Allegato 1

OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV/Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento soltanto su istruzione documentata del Titolare stesso ed esclusivamente ai fini specifici della esecuzione dei servizi oggetto del contratto/convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o in atti successivi.

Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

Ogni trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento di ogni questione rilevante ai fini di legge; in particolare nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei suddetti principi, **deve attenersi ai seguenti compiti**, con riferimento rispettivamente a:

➤ ***persone preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali:***

- sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, **designa** espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali oggetto del contratto, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni;
- al fine di garantire un trattamento corretto, lecito e sicuro **si adopera** per rendere effettive le suddette istruzioni, curando la formazione di tali soggetti - sia in tema di protezione dei dati personali che, ove occorra, di sicurezza informatica - vigilando sul loro operato, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Ditta stessa;

- **concede l'accesso** ai dati personali oggetto di trattamento a soggetti autorizzati/incaricati soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto;

➤ ***registro delle attività di trattamento:***

ove ne sia tenuto, **identifica e censisce** i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale, al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare da esibire in caso di ispezione della Autorità Garante, i cui contenuti devono corrispondere almeno a quanto indicato dall'art. 30 del GDPR;

➤ ***obblighi di sicurezza:***

- qualora faccia accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi del Titolare, **mette in atto** le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato 2, sezione 2.A;
- in ogni caso **adotta** le misure tecniche e organizzative indicate nel suddetto Allegato 2, per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, tenendo conto dei rischi di varia probabilità e gravità (di distruzione o perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati), dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;

In particolare:

- **definisce una politica di sicurezza** per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- **si impegna** ad utilizzare strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*).
- **assicura** la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- **definisce una procedura** per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- **applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari** se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («c.d. categorie particolari di dati»);

➤ ***notifica di una violazione dei dati personali***

- in caso di violazione dei dati personali, **coopera** con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- in caso di violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento:
 - a) nel notificare la violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, par. 3 del GDPR, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
 - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del GDPR, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- in caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo – comunque entro 24 ore - dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:
 - a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

A tal fine il Responsabile può avvalersi della procedura predisposta dal Titolare del trattamento, prendendone visione nella sezione Privacy del sito internet del Titolare: <https://www.ausl.mo.it/privacy>. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'Allegato 2 tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR;

➤ **amministratori di sistema (se necessario in base al fornitore che si sta nominando):**

conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.i.m., in tema di amministratori di sistema, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto Provvedimento.

➤ **assistenza al Titolare del trattamento**

- **notifica** prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento.
- **assiste** il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere a tali obblighi il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- **collabora** con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- solamente nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati personali oggetto del rapporto convenzionale comporti la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, questi **provvede** al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati; inoltre, solamente qualora tale raccolta di dati personali avvenga in luoghi ad accesso pubblico, il Responsabile del trattamento **provvede ad affiggere** in tali luoghi i cartelli contenenti l'informativa, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra, ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.
- **provvede** ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria e coadiuva il Titolare stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto della convenzione.

Inoltre, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento, **assiste** il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

- di effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, fornendo al Titolare tutte le informazioni e tutti gli elementi a ciò utili; -
- di consultazione dell'Autorità Garante, prima di procedere al trattamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;

- di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- di cui all'articolo 32 del GDPR (Sicurezza del trattamento);

Le parti stabiliscono nell'Allegato 2 le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

ulteriori obblighi:

- Fermo restando che entrambe le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole, il Responsabile:
 - **risponde** prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
 - **mette a disposizione** del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente contratto di designazione;
 - su richiesta del Titolare del trattamento, **consente e contribuisce** alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
 - il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;
 - su richiesta, le parti mettono a disposizione della Autorità Garante le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
 - resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi delle presenti clausole dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un preavviso di almeno sette giorni;
- **si impegna** altresì a:
 - effettuare a richiesta del Titolare un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare stesso (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
 - collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
 - realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nei limiti dei compiti affidati con il presente contratto di designazione;

Come previsto dal GDPR, qualora il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR medesimo, sarà considerato Titolare del trattamento, assumendone i conseguenti oneri, rischi e responsabilità;

➤ ***ricorso a sub-Responsabili del trattamento:***

- nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin da ora alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche “sub-Responsabili”), fornendo al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabili del trattamento in questione (indicati nell'Allegato 1);
- qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del GDPR;
- Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali;

➤ ***trasferimenti internazionali***

- qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento e nel rispetto del Capo V del GDPR;

- il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alle clausole di cui al precedente paragrafo “*Ricorso a sub-Responsabili del trattamento*” per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del GDPR, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte;

➤ ***responsabile della protezione dei dati:***

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento i dati di contatto del proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove designato. Il nome del DPO del Responsabile del trattamento dei dati sarà comunicato al Titolare solo per uso tra le parti.

Il DPO della Azienda USL di Modena è contattabile all'indirizzo: dpo@ausl.mo.it

Il DPO l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV se designato è contattabile all'indirizzo: privacy@amonovecomuni.it

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il presente contratto di designazione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed è condizionato, per oggetto e per durata, al rapporto contrattuale/convenzionale in corso tra l'Azienda USL di Modena e l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso; alla cessazione definitiva lo stesso decadrà con effetto immediato. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

Salvo diversa determinazione, in assenza di interventi di modifica della normativa, la presente designazione si intende estesa ad eventuali future proroghe e/o rinnovi di contratti, aventi ad oggetto le medesime o ulteriori attività che comportino un trattamento di dati personali analoghi da parte dell'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV, in nome e per conto del Titolare.

RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Al termine del periodo di conservazione o all'atto della conclusione o della revoca del contratto, su richiesta, o in qualsiasi altro momento per sopravvenute necessità, l'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati personali e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, alla cancellazione di tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento, oppure alla restituzione al Titolare del trattamento di tutti i dati personali, cancellando le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. In entrambi i casi il Responsabile rilascia attestazione scritta che presso di

lui non ne esista alcuna copia. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

La restituzione ricomprende tutte le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle presenti clausole e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità alle presenti clausole o al GDPR;
- Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

CONDIZIONI DELLA NOMINA

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. In particolare il Responsabile risponde per tale danno (anche per eventuali suoi Sub-responsabili) se non ha adempiuto agli obblighi che la normativa pone direttamente in capo ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o ad ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dal Titolare.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Resta inteso inoltre che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta in qualità di Responsabile, ulteriore rispetto a quanto già previsto nel contratto/convenzione stipulato con il Titolare, indicati al presente Atto.

ALLEGATI

Gli Allegati:

1 Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative

costituiscono parte integrante del presente Atto di designazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al rapporto contrattuale stipulato tra le parti, indicato nelle premesse.

Il presente documento è redatto e sottoscritto in unico originale digitale e trasmesso all'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV per la sottoscrizione per accettazione.

Il Delegato al trattamento

AZIENDA AUSL DI MODENA

Il Direttore Generale o suo delegato

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Il legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato Malati Oncologici Nove Comuni Modenesi Area Nord – ODV nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati di cui in pre messa:

- **accetta** la nomina;
- **si impegna** a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali ed alle istruzioni impartite dal Titolare, Azienda USL di Modena, nel presente Atto o in atti successivi;
- **dichiara** di aver ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni sopra indicate
- **dichiara** di aver preso visione della procedura aziendale per la notifica di una violazione dei dati personali (data breach) nella sezione Privacy del sito internet dell'Azienda USL di Modena

Il Responsabile del trattamento

Se la sottoscrizione non dovesse avvenire con firma digitale, si prega di allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento.

ALLEGATO 1 Descrizione e ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket..)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Attività ad integrazione e supporto ai percorsi assistenziali
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Categorie degli interessati

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Pazienti**
 - Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
 - Clienti
 - Consulenti
 - Fornitori
- Familiari**
 - Altro (specificare) _____

Categorie di Dati personali da trattare

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- dati anagrafici di pazienti**
 - dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
 - dati anagrafici di familiari, se presenti detrazioni di figli/coniuge a carico e assegni nucleo familiare
- dati relativi allo stato di salute dei pazienti**
 - dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
 - dati genetici
 - dati biometrici
 - permessi di soggiorno
 - dati retributivi
 - dati anagrafici dei fornitori
 - abitudini di consumo
- dati anagrafici dei familiari**

Natura del trattamento

Espletamento delle attività previste dalla convenzione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.209 del 23/07/2025.

Durata del trattamento

Dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per il trattamento da parte di **sub-Responsabili del trattamento**, specificare***:

- 1) estremi identificativi del/i Sub-responsabile/i (ragione sociale): _____

materia disciplinata: _____
natura del trattamento: _____
durata del trattamento: _____

2) estremi identificativi del/i sub-Responsabile/i (ragione sociale): _____

materia disciplinata: _____

natura del trattamento: _____

durata del trattamento: _____

3) estremi identificativi del/i sub-Responsabile/i (ragione sociale): _____

materia disciplinata: _____

natura del trattamento: _____

durata del trattamento: _____

*** Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di allegare al presente Atto di designazione un apposito elenco o link di collegamento contenente le informazioni richieste; ciò vale anche con riferimento alle misure tecniche e organizzative specifiche dettate al sub-Responsabile del trattamento.

ALLEGATO 2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il presente allegato descrive le misure tecniche e organizzative (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) che il Responsabile deve adottare in modo concreto e non genericamente per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure descritte nel presente documento sono da intendersi integrative rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti in merito al trattamento dei dati personali, che rimangono pertanto il riferimento normativo principale a cui attenersi.

Definizioni/acronimi:

- AUSL: Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento
- RT: Responsabile del Trattamento
- ICT: Information e Communication Technology
- SUIC: Servizio Unico Ingegneria Clinica

2.A Misure di sicurezza tecniche per Responsabili del trattamento che facciano accesso ai sistemi informativi e ai dispositivi della Azienda USL di Modena

INTRODUZIONE

Questa sezione descrive le misure tecniche e organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a soggetti che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), siano abilitati all'accesso ai sistemi informativi della AUSL stessa.

➤ *Principi Generali*

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile metodologie e soluzioni tecniche che privilegino il trattamento di dati con formati non riconducibili all'interessato (es. anonimizzati, pseudononimizzati, ecc.).

Il RT deve definire formalmente un regolamento sull'utilizzo degli strumenti IT oggetto del trattamento di dati di AUSL. Tale regolamento deve essere conforme alla normativa vigente e garantire le misure minime organizzative atte a tutelare il dato di AUSL. Tale regolamento deve essere, su richiesta, fornito ad AUSL.

➤ *Operatori del RT*

Il RT si impegna a informare delle presenti misure e delle normative applicabili tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto).

Il RT si impegna a censire tutti gli operatori coinvolti nel trattamento e, su richiesta, a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli al Titolare.

Qualora il RT, nell'ambito del trattamento, si avvalesse di credenziali con privilegi di amministrazione di sistema, è tenuto alla tenuta di un registro di tali operatori. Il RT si impegna a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli ad AUSL.

2.A.1 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, SUPPORTO, COLLABORAZIONE, EROGAZIONE DI SERVIZI PER CONTO, CHE PREVEDANO ACCESSO AI SISTEMI DI AUSL

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL effettui trattamenti di dati personali mediante l'accesso ai sistemi informativi, per l'erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione e erogazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare del trattamento.

1. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire esclusivamente con modalità sicure, concordate con AUSL. È fatto divieto di adottare sistemi di collegamento e comunicazione non concordati con AUSL.
2. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire a seguito di emissione di credenziali AUSL, che sono personali e non condivisibili; la persona fisica associata alle credenziali sarà ritenuta responsabile, insieme al RT, di ogni azione svolta con tali credenziali e ritenuta responsabile di eventuali usi impropri (es. condivisione delle credenziali con colleghi).
 - Eccezioni all'abbinamento nominale delle credenziali aziendali possono essere valutate dal Servizio ICT o SUIC solo in contesti tecnici che richiedessero tali modalità quale condizione non derogabile per l'erogazione del servizio. Tale eccezione sarà regolata con apposito emendamento al contratto di nomina a RT.

- A seguito di cessazione del rapporto di operatori con il RT, questo è tenuto a comunicarlo al Servizio ICT o SUIC entro 24h allo scopo di procedere all'immediata disabilitazione delle credenziali.
3. Qualsiasi accesso a dati deve essere motivato da esplicita richiesta da parte di AUSL o da procedura operativa concordata tra RT e AUSL. E' obbligo del RT mantenere documentazione delle motivazioni degli accessi, che AUSL si riserva di richiedere in fase di istruttoria relativa a specifici accessi.
 4. In nessun caso è consentito il trasferimento di dati in copia unica dalla AUSL verso sistemi informativi del RT (es. esportazione di dati storici verso i sistemi del RT con cancellazione dai sistemi di AUSL). Anche quando si rendesse necessario trasferire copia di dati verso i sistemi del RT, una copia deve rimanere archiviata sui sistemi di titolarità della AUSL o presso l'infrastruttura AUSL con modalità concordate con AUSL.
 5. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere autorizzate (singolarmente o tramite definizione di procedure operative) da AUSL e non potranno comunque eccedere l'insieme di dati oggetto del rapporto tra il RT e AUSL.
 6. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RT dovranno essere archiviate e gestite secondo modalità conformi con la normativa vigente e su sistemi che rispettino le Misure Minime di Sicurezza ICT/SUIC definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. La durata dell'archiviazione deve essere limitata al soddisfacimento delle sole esigenze espresse da AUSL.
 7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personalni o non) da parte del RT sui sistemi di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata da AUSL.
 8. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
 9. E' obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

2.A.2. SERVIZI IN OUTSOURCING TOTALE

Quanto descritto nella presente sezione di applica a RT che, in funzione della designazione da parte della AUSL, effettua trattamenti di dati personali nel corso della fornitura di servizi verso AUSL, la cui infrastruttura tecnica sia totalmente in gestione al RT (es. soluzioni Cloud quali SAAS, IAAS, PAAS o gestione di sottoreti o sistemi informatici presso i locali di AUSL ma a totale carico del RT).

1. Il RT è tenuto a fornire alla AUSL una completa descrizione infrastrutturale e architettonica delle modalità di trattamento del dato (informatizzato), che riporti in particolare:
 - Collocazione geografica dei data center;
 - Modalità di gestione delle credenziali;
 - Modalità di gestione degli accessi;
 - Modalità di gestione dell'integrità (es. tecnologie di backup);
 - Modalità di gestione della confidenzialità (es. architettura di security di rete);
 - Modalità di gestione della continuità (es. tecnologie di business continuity).
 La AUSL si riserva di chiedere approfondimenti tecnici e di rispondenza alle normative della documentazione fornita.
2. Le modalità di trattamento informatico del dato, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, devono rispettare le Misure Minime di Sicurezza ICT definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni.
3. La AUSL si riserva, a titolo di monitoraggio ed ispettivo, di eseguire verifiche remote o sul posto delle modalità di trattamento. Il RT dovrà rendere possibili tali verifiche.
4. Il RT deve fornire una modalità di accesso massivo ai dati di titolarità AUSL da parte di un insieme di utenti indicato da AUSL. Tale accesso deve consentire in qualsiasi momento una verifica della integrità dei dati, ed essere reso disponibile alla conclusione del rapporto tra RT e AUSL per il recupero dei dati e il loro trasferimento su sistemi di gestione AUSL o di altri RT. Tali dati devono essere disponibili in formato leggibile, con strutturazione e codifica documentate e coerenti con le modalità di fruizione e archiviazione applicative (es. non è considerato accesso massivo accettabile il riversamento in formati solo testuali destrutturati, PDF, immagini o comunque non riconducibile a dati strutturati e codificati)
5. Il RT deve garantire l'accesso ai log di sistema (operazioni di accesso e modifica) relativi ai trattamenti dei dati di AUSL. Tale accesso deve essere reso disponibile in tempo reale ad un insieme concordato di utenti AUSL, o comunque reso disponibile entro 24h dalla richiesta.
6. Il RT deve garantire ad AUSL di potere, qualora fossero necessarie operazioni massive sui dati (es. rettifica di dati per prevenire o riparare a malfunzionamenti o errati inserimenti di dati), di poter accedere in modifica con modalità massive ai dati ospitati sui sistemi del RT.

7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personal o non) da parte del RT sui dati di AUSL dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dalla AUSL.
8. Il RT deve garantire ad AUSL di poter oscurare volontariamente e in modo tracciato i dati (pur mantenendo l'oscuramento dell'operazione di oscuramento).
9. Il RT deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
10. E' obbligo del RT notificare alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.

2.B Misure di sicurezza organizzative per i Responsabili del trattamento

INTRODUZIONE

Questa sezione descrive le misure organizzative specifiche che l'Azienda USL di Modena (AUSL) richiede a RT che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile del Trattamento (RT), effettuino trattamenti di dati personali mediante erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione di qualsiasi di tipo per conto del Titolare, senza accedere ai sistemi informativi della AUSL stessa.

Tali misure si applicano, ove ricorrono le condizioni, anche a RT indicati nelle sezioni 2A del presente Allegato.

➤ *Principi Generali*

Il RT si impegna a trattare i dati mantenendo una condotta orientata al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR, in particolare di liceità, integrità, riservatezza, minimizzazione del trattamento, adottando ovunque possibile soluzioni organizzative che garantiscano:

1. La adozione di una policy in materia di protezione dei dati personali, per la corretta gestione e conservazione in ambienti protetti, durante tutto il ciclo di trattamento.
2. La diffusione di tale policy mediante formazione di tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto), impartendo istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
3. La protezione dei dati in caso di loro trasmissione (sia telematica che con modalità cartacea).
4. La sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati (uffici, archivi...).
5. La conservazione limitata dei dati, in applicazione delle regole contenute nel massimario di scarto aziendale.
6. In caso di trattamento dei dati personali e di natura particolare di pazienti/assistiti, il rispetto delle prescrizioni di natura organizzativa dettate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento denominato "Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005".
7. La notifica alla AUSL/Titolare del trattamento entro 24h di qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL, pur se l'evento non sia avvenuto mediante l'utilizzo di sistemi informatici/telematici. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RT, ma di cui il RT venga a conoscenza.